

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Questo giorno trentuno maggio duemiladiciassette (31.5.2017), alle ore undici e minuti trenta. -----

In Parma, Comune omonimo, in Via Aurelio Saffi n.3, al piano terreno. -----

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma, -----

a richiesta della società: -----

"INFOMOBILITY S.P.A.", con unico socio, con sede in Parma (PR), Viale Mentana n. 27, capitale sociale euro 1.068.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 218650, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02199590346, ----- procedo mediante il presente atto pubblico, alla redazione del verbale dell'assemblea generale e straordinaria della società, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente: -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. Modifiche statutarie conseguenti all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175). -----

E' presente il signor: -----

BACOTELLI GIOVANNI, nato a Parma (PR) il 7 febbraio 1963, domiciliato a Parma (PR), Viale Mentana n. 27, ----- comparente della cui identità personale sono certo, cittadino italiano, il quale, in virtù della sua carica di Amministratore Unico della società, a norma dell'art. 18 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della assemblea conferendomi l'incarico della redazione del presente verbale. -----

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea innanzitutto constatando e facendo constatare quanto segue: -----

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, con lettera raccomandata in data 11 maggio 2017 n. 502U/AM di Prot.; -----

- che è presente l'unico socio, "COMUNE DI PARMA", in persona dell' Assessore al Bilancio, Prof. Marco Ferretti, portatore dell'intero capitale sociale, giusta delega del Sindaco Prot. n. 114753.IV/5.3 del 25.5.2017; -----

- che è presente l'Amministratore Unico, in persona di esso Presidente dell'Assemblea; -----

- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori RAMENZONI MARIA CRISTINA - Presidente, MATTACE DOMENICO - Sindaco effettivo ed assente giustificato il Sindaco effettivo, signor BRICOLI MARZIO; -----

- che non vi sono in essere prestati obbligazionari. -----
Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei

Atto reg. a Parma
il 12 giugno 2017
n. 8664 Serie 1T
per € 356,00

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 19 giugno 2017
al R.E.A. PR-218650
per € 90,00

presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno. -----

Il Presidente relaziona i presenti sulla necessità di adeguare lo statuto sociale al disposto del D.Lgs. 175/2016 effettuando le necessarie modifiche (compresa una revisione dell'oggetto sociale), formulando, sostanzialmente un nuovo testo, nel quale sono stati variati gli articoli 3, 3 bis, 7, 21, 26, 27 e 28. -----

Tale testo è stato depositato presso la sede sociale, a disposizione del socio. -----

Il testo degli articoli modificati viene illustrato dal Presidente in assemblea. -----

L'Assemblea, senza discussione, udite le parole del Presidente, con voto palese espresso oralmente, all'unanimità -----

----- delibera -----

a) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, riformulato in adeguamento al D.Lgs. 175/2016, modificando gli articoli 3, 3 bis, 7, 21, 26, 27 e 28, come da nuovo testo letto in assemblea; Il nuovo statuto quindi, composto di trentadue articoli e dattiloscritto su nove pagine di tre fogli che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per collegiale dispensa avuta dall'assemblea con il mio consenso; -----

b) di conferire al Presidente della odierna Assemblea ogni facoltà per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche occorrenti per la legale validità delle sopra assunte deliberazioni, autorizzandolo espressamente ad apportare da solo quelle eventuali modificazioni che potessero essere richieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese. -----

----- * -----

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e minuti cinquanta. -----

Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono assunte dalla società. -----

Del che ho redatto il presente verbale che dattiloscritto da persona di mia fiducia su una pagina e parte della seconda di un foglio è stato da me letto all'assemblea che collegialmente lo ha approvato: esso viene quindi sottoscritto a norma di Legge dal solo Presidente e da me notaio alle ore undici e minuti cinquanta. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

BACOTELLI GIOVANNI -----
----- MARCO MICHELI notaio -----

----- *

----- ALLEGATO "A" -----

----- ALL'ATTO N.72.473/28.324 DI REP. -----

----- *

----- "INFOMOBILITY S.P.A." -----

----- ***

----- STATUTO -----

----- ***

----- TITOLO I -----

----- COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- **Art. 1 - Costituzione e denominazione** -----

E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata -----

----- "INFOMOBILITY S.P.A." -----

La società è costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto, nel rispetto dei presupposti di legge indicati trattandosi di società a partecipazione pubblica, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli azionisti è realizzata attraverso il presente statuto e il contratto di servizio che regola la fornitura dei servizi dalla società ai suoi azionisti. -----

Ai fini della concreta attuazione dell'affidamento in house sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto: -----

- a) gli indirizzi in ordine alle modalità di controllo -----
- b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo -----
- c) i controlli ed i reporting da effettuarsi sulla base delle previsioni del contratto di servizio. -----

----- **Art. 2 - Sede sociale** -----

La Società ha la sede legale in Parma -----
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di sopprimere e istituire, ovunque, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività tutte le volte che lo ritenga necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

----- **Art. 3 - Oggetto sociale** -----

La Società ha per oggetto le seguenti attività che hanno come destinatari prevalenti i soci: -----

- a) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi e impianti relativi a: -----
 - traffico e sistemi di traffico; -----
 - mobilità e sistemi di mobilità; -----
 - mobilità sostenibile; -----
 - logistica; -----
 - mobility management; -----

b) attività di studio, analisi, progettazione, supporto e consulenza per l'elaborazione di strumenti di pianificazione del traffico, della mobilità e dei trasporti quali, a titolo esemplificativo, Piani di Traffico Urbano, Piani di Mobilità urbana, Piani parcheggi, Piani di distribuzione merci; -----

c) la gestione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, al noleggio veicoli, a sistemi di trasporto e ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; -----

d) ogni altra attività anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità e al trasporto. -----

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nel rispetto delle leggi vigenti, utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93. -----

La Società può contrarre mutui e concedere fidi, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllate o collegate. -----

Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

Potrà inoltre assumere, non in via prevalente, né nei confronti del pubblico, nel rispetto dell'art. 2361 c.c., interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette, o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre società o imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al proprio, qualora sia consentito dalla normativa vigente. -----

Art. 3 bis - Norma per gli affidamenti in house providing ---

Nel caso in cui, a favore della società, in presenza degli altri presupposti previsti dalle norme e dalla giurisprudenza, si volessero attivare da parte del Comune affidamenti di servizi pubblici locali ovvero di servizi a favore dell'Ente, in house providing, le clausole e condizioni dei rispettivi contratti e capitolati, debbono obbligatoriamente contenere regole che, anche in deroga alle norme del presente Statuto, assicurano, in concreto, all'Ente affidatario un controllo ed una forma di interazione dell'Ente sull'attivi-

tà e sugli organi della Società analogo a quello esercitato dall'Amministrazione pubblica sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si viene a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica fra Ente stesso e Società diversa dal rapporto civilistico che esiste tra Socio e Società. -----

Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio privi di rilevanza economica, debbono essere previsti, in particolare, strumenti immediati e cogenti che, anche in deroga alle norme statutarie, attribuiscono all'Ente affidatario una definita e puntuale capacità di influenzare in concreto, direttamente e senza mediazioni, le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società controllata. --- Gli strumenti anche sostitutivi, individuati per assicurare all'Ente affidatario nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi, rappresentano deroga espressa alle norme del presente Statuto e vincolano in misura immediata e cogente la Società ed i suoi organi, a pena di risoluzione ipso iure dell'affidamento in house, in danno e per colpa degli organi della Società. -----

In presenza di un affidamento in house providing, almeno l'80% (ottanta per cento) del fatturato deve essere riconducibile allo svolgimento dei compiti affidati alla società dall'ente o dagli enti pubblici soci; le attività residuali svolte a favore di soggetti diversi o comunque non conseguenti all'affidamento in house sono consentite nel limite massimo del 20% (venti per cento) del fatturato, solo a condizione che determinino per la società l'insorgenza di economie di scala e recuperi di efficienza a favore della sua attività principale. -----

Art. 4 - Domicilio dei soci -----

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della Società. --- I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio. -----

Art. 5 - Durata -----

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. -----

TITOLO II -----

CAPITALE SOCIALE - SOCI - AZIONI - OBBLIGAZIONI -----

Art. 6 - Capitale sociale -----

Il capitale sociale è pari a Euro 1.068.000,00 (unmilionesessantottomila) rappresentato da n. 1.068 (millesessantotto) azioni nominative da 1.000,00 (mille) Euro ciascuna. ---- Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità gestionali,

sarà comunque infruttifero salvo che il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, non deliberi il riconoscimento di un interesse a un tasso da stabilire. -----

Art. 7 - Soci -----

La Società si configura come società per azioni a prevalente capitale pubblico locale in cui il Comune di Parma detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale. -----

In presenza di un affidamento in house providing, i soggetti diversi dagli enti pubblici possono partecipare al capitale sociale solo se tale evenienza risulta compatibile con il quadro normativo vigente. -----

Art. 8 - Aumenti di capitale -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni dell'art. 2441 del Codice Civile (diritto di opzione). -----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti secondo il disposto dell'art. 2342 c.c.. -----

Art. 9 - Azioni -----

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto in assemblea. -----

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. -----

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, né dati in alcuna forma di garanzia. ---

La Società può emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendente. -----

Art. 10 - Certificati azionari -----

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. -----

La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro Soci. -----

Art. 11 - Trasferimenti e prelazione -----

Il trasferimento delle azioni, ovvero dei diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale, è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci. -----

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale sociale dovrà offrirle in opzione agli altri soci, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - con lettera raccomandata R.R. - che, entro 15 giorni, ne darà notizia agli altri soci, specifi-

cando il prezzo richiesto, le modalità di cessione ed il nominativo del terzo disposto all'acquisto. -----

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della notizia, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata R.R., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'offerente e, per conoscenza, agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita al prezzo e alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora la prelazione venga esercitata da più azionisti, le azioni saranno attribuite in proporzione al numero di azioni già da essi possedute. -----

I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle precedenti prescrizioni non hanno effetto per la Società e le azioni oggetto di tali trasferimenti potranno essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di 180 giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento. -----

Art. 12 - Obbligazioni -----

La Società, previa deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2412 cod. civ., può emettere obbligazioni nominative, al portatore e obbligazioni convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti. -----

TITOLO III -----

ORGANI DELLA SOCIETA' -----

Art. 13 - Organi -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei Soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) il Collegio Sindacale. -----

TITOLO IV -----

ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Art. 14 - Assemblea dei Soci -----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. -----

L'Assemblea ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364 comma 5, codice civile, i seguenti atti degli Amministratori: -----

- a) budget di esercizio e piano degli investimenti corredati da apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 25; -----
- b) compimento di atti negoziali di valore superiore a

200.000,00 (duecentomila) euro che non siano ricompresi nel budget di esercizio e nel piano degli investimenti; -----
c) acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e nomina dei relativi amministratori, sindaci e direttore generale, nonché dismissione di partecipazioni in essere; -----
d) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda; ---
e) nomina del Direttore Generale e/o Amministratore Delegato e loro poteri. -----

Art. 15 - Convocazione -----

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2366 terzo comma del Codice Civile ovvero mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano a diffusione locale "La Gazzetta di Parma" almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ai sensi dell'art. 2366, secondo comma, del Codice Civile. -----

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione. -----

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica ed i sindaci effettivi, ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile. -----

Art. 16 - Assemblea Ordinaria e Straordinaria -----

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 del Codice Civile. -----

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta si renda necessario ed in tutti i casi previsti dalla legge. -----

Art. 17 - Ammissione all'Assemblea -----

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti, iscritti o non ancora iscritti nel Libro dei Soci. -----

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. -----

Art. 18 - Presidenza e Segreteria -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. -----

Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione su apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 19 - Rappresentanza -----

Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. -----

Art. 20 - Funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria -----

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. -----

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'art. 2369, ultimo comma, del Codice Civile. -----

Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie, il rappresentante del socio Comune di Parma voterà sulla base di quanto deliberato dai competenti organi politici. -----

TITOLO V -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 21 - Nomina, composizione, durata, compensi degli amministratori -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, scelti anche tra persone esterne all'Assemblea, devono essere in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative, professionali o gestionali. -----

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in applicazione della normativa vigente. -----

Non possono ricoprire cariche di amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia. -----

Il verificarsi di una o più delle condizioni di incompatibi-

lità previste dalla normativa dopo la nomina ad amministratore, ovvero a cariche che comportino funzioni equivalenti all'interno della società, determina la decadenza di diritto dalla carica rivestita dal soggetto nei cui confronti si è verificata la situazione specifica. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono in qualsiasi momento essere revocati dall'Assemblea dei Soci; in tal caso, non potranno richiedere risarcimenti o indennizzi, intendendosi rinunciato il diritto stabilito dall'art. 2383, comma 3, codice civile. --- Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina oltre che il rimborso delle spese. L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente, nonché dell'Amministratore Unico, se nominato. Il compenso lordo annuale attribuito all'organo amministrativo non può comunque essere superiore ai limiti imposti dalla normativa vigente. -----

Non possono essere riconosciuti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della propria attività né trattamenti di fine mandato. La carica di vice presidente senza deleghe non può comportare il riconoscimento di compensi aggiuntivi. ----- E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

Art. 22 - Riunioni -----

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. -----

Art. 23 - Convocazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima. -----

Art. 24 - Funzionamento -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

Art. 25 - Poteri e compiti -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente il budget di esercizio ed il piano investimenti con apposita relazione da sottoporre alla preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, del codice civile, dell'Assemblea dei soci con le modalità stabilite dal contratto di servizio. -----

Art. 26 - Amministratore delegato, Direttori e Procuratori --

Il Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi componenti un solo amministratore cui saranno attribuite le deleghe gestionali, fatta salva la facoltà riservata all'Assemblea di attribuirle al Presidente. -----

L'organo amministrativo, può inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, se nominato, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nel rispetto anche degli obblighi contrattuali vigenti. -----

All'Amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita. -----

TITOLO VI -----

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Art. 27 - Presidenza e Vice Presidenza -----

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, qualora non sia stato nominato un Amministratore Delegato, controlla la regolare gestione della Società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o impedimento del Presidente. -----

TITOLO VII -----

COLLEGIO SINDACALE -----

Art. 28 - Nomina, composizione e durata del Collegio Sindacale e revisione legale dei conti -----

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giusti-

zia, designandone il Presidente e fissando per i primi l'emolumento annuale per il periodo di durata del loro ufficio. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ---- La revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale in possesso dei necessari requisiti professionali e iscritti nell'apposito registro. -- Il collegio sindacale non può essere incaricato anche del controllo contabile, ai sensi dell'art.2409 bis del codice civile. -----

----- **TITOLO VIII** -----

----- **BILANCIO E UTILI** -----

Art. 29 - Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, corredandolo, ove previsto dalla legge, con una relazione sull'andamento della gestione della Società. -----

Art. 30 - Utili sociali -----

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: -----

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui tali utili si riferiscono. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società. -----

----- **TITOLO IX** -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

Art. 31- Cause di scioglimento e nomina dei liquidatori -----

Lo scioglimento della Società avviene nei casi previsti dall'art. 2448 del Codice Civile. La nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi saranno stabiliti dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge. -----

----- **TITOLO X** -----

----- **NORME FINALI E TRANSITORIE** -----

Art. 32 - Rinvio -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre leggi in materia. -----

FIRMATI ALL'ORIGINALE: -----

BACOTELLI GIOVANNI -----

----- MARCO MICHELI notaio -----